



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 158/2026

sul ricorso in materia pensionistica n. **70044** depositato il 24 luglio 2025, proposto, nella loro qualità di eredi di E. C. (nato a OMISSIS) da:

- E. M., nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- E. A., nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
- E. S., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);

tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Virgilio n.4, presso lo studio degli avvocati Raoul Scotto di Tella (C.F. SCTRLA62M09F839X; PEC: raoulscottoditella@avvocatinapoli.legalmail.it) e Silvia Cordova (C.F. CRDSLV75T42G273M; PEC avvsilviacordova@legalmail.it)

CONTRO

- L'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (c.f.VLRFNC72E20L112A) pec.avv.francesco.velardi@postacert.inps.g

[ov.it](#)), ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale

dell'Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Pietro Toselli n. 5.;

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Udite le parti, all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della signora Michela Montalbano, come da verbale;

Premesso in

fatto

1. I ricorrenti hanno proposto il presente giudizio nella qualità di eredi del signor E. C., affinché fosse riconosciuto il loro diritto al rateo della tredicesima mensilità per anno 2022 in relazione al trattamento pensionistico n. OMISSIS di cui godeva il loro dante causa, condannando di conseguenza l'INPS al pagamento del suddetto rateo, oltre interessi rivalutazione, come per legge.

A tal fine gli interessati rappresentavano di aver vanamente proposto una domanda alla competente sede INPS in data 16.12.2024.

2. L'INPS si costituiva in data 17 aprile 2026 rappresentando che i ricorrenti, insieme al coerede E. G., avevano in precedenza presentato la domanda n. OMISSIS del 9 novembre 2022 e che gli arretrati spettanti ad E. M. ed E. S., gli unici ad aver indicato il proprio IBAN, erano stati liquidati il 29 maggio 2025 e pagati il 1° agosto 2025, per un totale di euro 727,77.

L'Istituto evidenziava, inoltre, che la domanda presentata il 16.12.2024, menzionata nel ricorso (inoltrata prima del pagamento ottenuto da due dei richiedenti) era stata proposta solo da tre degli originari istanti, dato che, nel frattempo, il 10 settembre 2023, E. G.

era deceduto.

L'ente precisava infine che anche E. A., dopo aver indicato, nella seconda istanza, il proprio IBAN, in data 2 marzo 2026, aveva ottenuto il pagamento della propria quota, pari ad euro 363, 89.

La resistente, in conclusione, chiedeva al giudicante di *"dichiarare che l'Istituto ha correttamente operato e rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e poiché inammissibile, e infondato in fatto e in diritto"* e, in subordine, di *"dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese"*.

3. All'udienza del 30 aprile 2026, l'avvocato Silvia Cordova, per i ricorrenti, chiedeva la cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di giudizio; l'avvocato Cassina, per l'INPS, si riportava alla memoria di costituzione.

La causa passava in decisione.

Considerato in

Diritto

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa di alcuni degli eredi di E. C. al pagamento del rateo della tredicesima mensilità per l'anno 2022 in relazione al trattamento pensionistico n. OMISSIS in godimento al loro dante causa.

2. L'INPS ha già liquidato il beneficio richiesto in misura ritenuta soddisfacente dai ricorrenti, il cui difensore, in occasione dell'udienza di trattazione, ha chiesto che il giudizio fosse definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

3. Ciò premesso, come concordemente richiesto dai contendenti, deve

dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

3. Le peculiarità del procedimento a monte del giudizio giustifica la compensazione delle spese fra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.

Il Giudice

Consigliere Adriana Parlato

(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 19 giugno 2026

Pubblicata il 19 giugno 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)